

PROVVEDIMENTO n. 2768 del 29 dicembre 2009

Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 44, comma 1 e l'articolo 46, commi 2, 3 e 5;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007, recante Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità. Modifiche al Provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n.2322;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, concernente il Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo VI (Margine di solvibilità) e all'articolo 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, e, in particolare, gli articoli 5 e 11;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni ed integrazioni recante, tra l'altro, le modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni, ed in particolare gli allegati I (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami vita) e II (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità rami danni);

VISTA la comunicazione 2009/C 41/01 della Commissione Europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita che, in particolare, fissa in Euro 3.500.000 l'importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonché in Euro 2.300.000 e in Euro 3.500.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre rispettivamente in Euro 57.500.000 e in Euro 40.300.000 l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;

ADOTTA
il seguente Provvedimento

Art. 1
(Adeguamento degli importi)

1. Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicati da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito indicato:
 - a) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fissato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal Provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007 in Euro 3.200.000, è aumentato ad Euro 3.500.000;
 - b) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fissato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed elevato dal citato Provvedimento ISVAP ad Euro 2.200.000, è aumentato ad Euro 2.300.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore ad Euro 3.500.000;
 - c) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 in Euro 53.100.000 è aumentato ad Euro 57.500.000;
 - d) l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'articolo 8, comma 2, del citato Regolamento ISVAP in Euro 37.200.000, è aumentato ad Euro 40.300.000.

Art. 2
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come emendato dal
Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009)

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati I e II del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, come sostituiti dagli allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono sostituiti dai prospetti riportati negli allegati I e II annessi al presente Provvedimento.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2009.

Art. 4
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

